



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

142ª Seduta pubblica – Mercoledì 31 luglio 2024

Deliberazione legislativa n. 20

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E POLITICHE SOCIALI”.
(Progetto di legge n. 251)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali*” (deliberazione della Giunta regionale n. 5/DDL del 21 marzo 2024);

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera *Sonia BRESCACIN*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge costituisce l'esito di una periodica e costante attività di monitoraggio della normativa regionale esistente e di una correlata attività di manutenzione ordinamentale, diretta ad aggiornare l'ordinamento regionale a sopravvenute disposizioni statali di principio, ovvero a introdurre una disciplina legislativa laddove si rilevi la necessità di una regolamentazione, perseguendo obiettivi di qualità del “prodotto normativo”, con riguardo al suo aggiornamento e alla sua completezza.

Per le ragioni sopra esposte si propone in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni l'approvazione di disposizioni finalizzate alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale.

In particolare il presente testo del disegno di legge interviene in materia di sanità e sociale e si compone di n. 18 articoli, accompagnati, singolarmente, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I riguarda la sanità e il sociale e si compone di 16 articoli che modificano alcune leggi regionali. In particolare:

- l'art. 1 modifica l'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria così

come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) riguardante le modalità di nomina e la disciplina della carica di Direttore Generale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, così da allinearne i contenuti alla normativa nazionale entrata in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.) e in particolare al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.) nonché ad alcuni principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di *spoils system* della dirigenza pubblica;

- l'art. 2 modifica l'articolo 14 della l.r. n. 56/1994, riguardante la nomina e il ruolo del direttore sanitario degli Enti del SSR, in modo da allinearne i contenuti alla normativa nazionale entrata in vigore successivamente al d.lgs. 502/1992 e in particolare al d.lgs. 171/2016;

- l'art. 3 modifica l'articolo 15 della l.r. n. 56/1994, riguardante la nomina e il ruolo del direttore amministrativo degli Enti del SSR, in modo da allinearne i contenuti alla normativa nazionale entrata in vigore successivamente al d.lgs. 502/1992 e in particolare al d.lgs. 171/2016;

- l'art. 4 modifica l'art. 16 della l.r. n. 56/1994, riguardante la nomina e il ruolo del direttore dei servizi socio-sanitari degli Enti del SSR, in modo da allinearne i contenuti alla normativa nazionale entrata in vigore successivamente al d.lgs. 502/1992 e in particolare al d.lgs. 171/2016;

- l'art. 5 modifica l'art. 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) il quale disciplina la materia delle spese del personale, per dare fondamento legislativo ai compiti di indirizzo della Giunta regionale alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale in materia di personale;

- l'art. 6 modifica l'articolo 38 della l.r. n. 30/2016, al fine di allineare i tempi di attesa ambulatoriali e dei tempi di attesa dei ricoveri programmati a quelli nazionali nonché di adeguare la normativa regionale al Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa;

- l'art. 7 introduce una disposizione che consente e fissa le condizioni affinché le aziende ed enti del SSR acquisiscano prestazioni aggiuntive nei confronti del personale dipendente del ruolo sanitario del Comparto, analogamente a quanto già previsto per la dirigenza medica e sanitaria dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

- l'art. 8 introduce una disposizione con la quale si autorizza la Giunta regionale a disciplinare il conferimento degli incarichi di struttura complessa delle professioni sanitarie degli Enti del SSR in modo da allineare i contenuti dell'ordinamento regionale ai principi del d.lgs. n. 502/1992 tenuto conto di alcune specificità della procedura di nomina previste dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.);

- l'art. 9 abroga l'art. 19 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 15 (legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali) sull'utilizzo delle graduatorie concorsuali, in quanto la normativa statale consente ora l'utilizzo delle graduatorie concorsuali anche per l'assunzione di candidati idonei non vincitori e in quanto la durata di validità delle medesime graduatorie, prevista dall'art. 1, comma 149, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è oggi biennale e non più triennale;

- l'art. 10 modifica l'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 (Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive) che disciplina la

nomina e il funzionamento della Commissione d'appello per la certificazione all'idoneità alla pratica sportiva agonistica, in modo da allinearne i contenuti al nuovo assetto organizzativo introdotto dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.) e dalla successiva deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2018 n. 227, le quali demandano l'attività di funzionamento della Commissione d'appello al Coordinamento regionale medicina dello sport e dell'esercizio fisico incardinato presso Azienda Zero;

- l'art. 11 modifica la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy) recante disposizioni sulle terapie complementari (terapia del gioco e del sorriso e pet therapy o interventi assistiti con gli animali), modificando l'art. 2 e introducendo l'art. 2 ter relativi agli interventi assistiti da animali (IAA) in modo da adeguare i contenuti dell'ordinamento regionale all'Accordo Stato regioni del 25 marzo 2015 che contiene le Linee Guida nazionali per i suddetti interventi;

- l'art. 12 modifica l'art. 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi) recante la disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia, in modo da consentire ai Comuni di elevare, in deroga al limite di legge di 60 posti, la capienza ricettiva massima degli asili nido fino a 66 posti: trattasi di disposizione che viene proposta al fine di consolidare e ampliare l'offerta educativa per i bambini nella fascia d'età 0-6 anni, di difendere la natalità e favorire l'inserimento della donna nel mondo del lavoro, in linea con le indicazioni di incremento dell'offerta ricettiva che provengono dall'UE e dalla normativa nazionale (d.lgs. 65/2017 e l. n. 234/2021);

- l'art. 13 modifica l'art. 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), recante la disciplina dei Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali dei medici introducendo, nel comma 1 bis, la lett. a-bis), il computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria previsto dai contratti di formazione specialistica aggiuntivi, finanziati dalla Regione del Veneto e sottoscritti a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, anche l'attività lavorativa svolta dal medico specializzando, durante il quarto e quinto anno di corso in qualità di dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale ai sensi dell'articolo 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); nonché la lett. f-bis), con la quale si precisa che gli importi che il medico specializzando ha percepito e che deve restituire nel caso di inadempimento, da parte sua, degli obblighi discendenti dal contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale ovvero nel caso di rinuncia da parte del medico stesso al corso di specializzazione, si intendono al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

- l'art. 14 modifica l'art. 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n.7 (Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni), recante le disposizioni inerenti alla promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni eliminando il riferimento esclusivo alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP) per lo svolgimento dei corsi di formazione e il contestuale rilascio dell'autorizzazione all'impiego extra ospedaliero dei dispositivi DAE;

- l'art. 15 modifica l'art. 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 (Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati) recante la disciplina per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati eliminando il riferimento esclusivo alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per lo svolgimento dei corsi di formazione del personale scolastico per la gestione degli alunni ammalati.

- l'art. 16 modifica l'art. 7 della legge regionale 18 settembre /2019, n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" per quanto attiene le modalità autorizzative all'esercizio di sale scommesse e sale da gioco.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo II con gli articoli 17 e 18:

- l'art. 17 contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto;

- l'art. 18 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 03 aprile 2024.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 09 luglio 2024.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 17 luglio 2024 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 18 luglio 2024 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri: Michieletto, Zecchinato (Zaia Presidente), Pan (con delega del consigliere Cecchetto), Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia).

Hanno espresso voto contrario i consiglieri: Bigon, Luisetto, Zottis, (Partito Democratico Veneto), Ostanel (Il Veneto che vogliamo) e Baldin (Movimento 5 Stelle).";

UDITA la relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria BIGON, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

vorrei intervenire in questo ordinamentale, dopo l'intervento di correlazione, ad integrazione di quello che effettivamente è stato detto in Ufficio di Presidenza, ma soprattutto per quanto riguarda la presentazione della relazione.

Noi abbiamo enormi problemi in Veneto per quanto riguarda la sanità e questo ordinamentale dà la possibilità alla Regione del Veneto di intervenire con delle migliori.

Abbiamo visto la relazione dei direttori generali, discussa proprio nella giornata di ieri in Commissione, e abbiamo dei numeri che non corrispondono alla realtà. Se noi vediamo quelle che sono le pubblicazioni all'interno delle varie ULSS, la Regione Veneto sembra adempiere nel 90-93% in media del totale delle richieste. Sappiamo perfettamente che questo non è veritiero. Perché? Perché la lista d'attesa

non si è formata nel modo corretto. E lo verificiamo nel momento in cui il cittadino chiama il CUP.

Noi abbiamo fatto, sempre in Commissione, l'aggiornamento del Piano regionale delle liste d'attesa e la normativa prevede al momento il pre-appointamento. Mentre prima il galleggiamento aveva un termine, indicato anche a livello nazionale, oggi a livello regionale ci troviamo ad avere questo pre-appointamento che va a scadere con il primo termine utile indicato dal medico di famiglia, ossia i trenta, i sessanta e i novanta giorni. Con l'aggiornamento del Piano regionale delle liste d'attesa viene recepita, per la prima volta, dopo circa ventisei anni il decreto legislativo del 1998, dove viene detto che al cittadino devono essere garantite le visite nei tempi previsti dal medico di famiglia. Tuttavia, nel momento in cui la Regione del Veneto la recepisce, ugualmente non vengono rispettati termini individuati dal medico prescrittore, quando nel pre-appointamento non viene indicato un termine d'attesa massimo. Significa che, se io accedo al CUP per una visita che devo fare all'interno dei trenta giorni e il pre-appointamento non mette il limite, dovrei aspettare i trenta giorni per avere quantomeno l'indicazione della mia visita e solo passato questo termine io posso avvalermi di questo decreto legislativo, cosa che ovviamente mi mette in difficoltà nell'essere applicata la normativa nazionale. A meno che non ci rifacciamo a quello che noi contestiamo essere il 90%. Perché la Regione cosa dice? Noi garantiamo l'applicazione di questa normativa al 90%. Il 90% delle visite, quindi delle richieste, deve essere fatto nei tempi. Significa che quel 10% può essere spostato nei dieci giorni quando ho la visita richiesta nei trenta giorni o nei trenta giorni quando il mio termine è di sessanta giorni. Quindi, se io non metto un termine all'interno del pre-appointamento, questo automaticamente mi sposta la mia visita e di conseguenza la tutela non viene garantita.

Parliamo di spese del personale. Noi abbiamo depositato un emendamento, che da quello che abbiamo discusso all'interno dell'Ufficio di Presidenza non verrà recepito, sul taglio della spesa del personale. Nella Regione Veneto la spesa del personale è bassa. Noi abbiamo dei medici che vanno in Lombardia a lavorare perché gli stipendi sono superiori rispetto ai nostri e non solo. Abbiamo avuto tantissime dimissioni volontarie perché tanti sono andati all'estero. Dal 2019 al 2022 ci sono stati 1.500 medici che hanno dato le dimissioni volontarie, abbiamo 2.500 infermieri che hanno dato le dimissioni volontarie. Su 8.000 medici, 1.500 sono circa il 25-30%, sono tantissimi. 2.500 infermieri, su 26.000, sono il 10% che se ne sono andati in poco tempo.

Gli investimenti sulle liste d'attesa sarebbero fondamentali per metterli quantomeno a tutela. Questo perché c'è un problema, e l'ha detto chiaramente anche la Corte dei conti. Investiamo molto di più, una percentuale molto elevata nel privato convenzionato, quando, in realtà, ma lo dice anche la normativa dobbiamo prima di tutto chiedere al medico specialista una visita intramuraria. Quindi a medico dipendente del servizio sanitario regionale. Un primario che prende 3.800 euro al mese di stipendio, che è tra i più bassi d'Europa, potrebbe essere garantito di un'indennità nel momento in cui gli chiediamo la disponibilità fuori orario di mettersi a disposizione per recuperare le liste d'attesa, quindi investendo di più, non tagliando le spese del personale.

Bandi. Abbiamo discusso con Azienda Zero proprio poco tempo fa in Commissione. Abbiamo un risparmio molto elevato, molto importante per quanto riguarda l'attività di Azienda Zero per la realizzazione anche dei bandi, ma questo non è un elemento positivo. L'investimento nella sanità ci deve essere. Il risparmio deve essere sullo spreco, non sul mancato servizio.

Noi abbiamo chiesto e chiediamo, lo faremo anche con un ordine del giorno, perché pensiamo che l'emendamento non possa essere accolto, che i bandi per il reclutamento del personale sanitario vengano presi in carico, partano o mettano a disposizione tutti gli strumenti necessari prima della loro scadenza. Quante volte sentiamo "sono andati in pensione", "si sono dimessi", "non c'è il personale", "manca il personale in quel reparto", ma di fatto il concorso deve ancora partire? Perché dobbiamo aspettare la conclusione della graduatoria o di qualsiasi altro strumento per poter partire con l'assunzione del personale e quindi con il reclutamento stesso? Anche questo è un aspetto fondamentale.

Sulla graduatoria abbiamo chiesto la proroga perché noi l'abbiamo visto con gli infermieri, l'abbiamo visto anche con gli OSS. Abbiamo tantissimo personale in graduatoria. Azienda Zero, dati alla mano, ci dice che in graduatoria abbiamo 5.882 persone in Veneto, 2.303 sono dirigenti, quindi buona parte medici, 3.579 personale di comparto, che in buona parte sono infermieri.

Se in Veneto c'è un problema, come mai noi non assumiamo da queste graduatorie? Perché le facciamo scadere? Perché queste devono terminare, se non possiamo prorogarle? Abbiamo la necessità di 3.500 medici all'interno del Veneto. Abbiamo la necessità di 4.000 infermieri. Partiamo con l'assunzione di questo personale in modo tale da mettere quantomeno in sicurezza alcuni reparti, tutelando veramente i cittadini dalla propria ricchezza di salute.";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 23 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 9

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 9

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 9

Art. 4

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	34
Astenuti	n.	9

Art. 5

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	41
Voti favorevoli	n.	33
Astenuti	n.	8

Art. 6

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	35
Astenuti	n.	8

Art. 7

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	36
Astenuti	n.	8

Art. 8

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	36
Astenuti	n.	9

Art. 9

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	35
Astenuti	n.	9

Art. 10

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	35
Astenuti	n.	9

Art. 11

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 8

Art. 12

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 9

Art. 13

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 9

Art. 14

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 9

Art. 15

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

Art. 16

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 9

Art. 17

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 42
Astenuti	n. 1
Non partecipanti al voto	n. 1

Art. 18

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

Art. 19

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

Art. 20

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

Art. 21

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 9

Art. 22

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 9

Art. 23

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 9

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E POLITICHE SOCIALI

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali

Art. 1 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"".

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria", il direttore generale è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del d.lgs. n. 171/2016; la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché i criteri e le modalità di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale ai sensi del medesimo decreto legislativo."

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è sostituito dal seguente:

"6. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 502/1992 e della disciplina regionale, il direttore generale nomina, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari e, nel rispetto del principio del contraddittorio, può sospenderli o dichiararli decaduti."

3. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.", le parole: "dal decreto legislativo n. 502/1992" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2 del d.lgs. n. 171/2016, dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. n. 502/1992".

4. Il comma 8 bis dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è abrogato.

5. Al comma 8 quinquies dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, dopo le parole: "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 171/2016".

6. Al comma 8 nonies dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n.

23, le parole: *“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”* sono sostituite dalle seguenti: *“direttore dei servizi socio - sanitari”*.

7. Il comma 8 undecies dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è abrogato.

Art. 2 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, le parole: *“ai sensi dell'articolo 3”*, sono sostituite dalle seguenti: *“in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3”*.

Art. 3 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, le parole: *“ai sensi dell'articolo 3”*, sono sostituite dalle seguenti: *“in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3”*.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.

1. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come modificata dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.”, è sostituita dalla seguente: *“Direttore dei servizi socio-sanitari.”*.

2. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: *“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”* sono sostituite dalle seguenti: *“direttore dei servizi socio-sanitari”*;

b) dopo le parole: *“è nominato dal direttore generale”* sono inserite le parole: *“, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e”*;

c) la parola: *“triennale”* è sostituita dalle seguenti: *“non inferiore a tre e non superiore a cinque anni”*.

4. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come modificato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, le parole: *“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”* sono sostituite dalle seguenti: *“direttore dei servizi socio-sanitari”*.

5. Al comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss.", le parole: *"direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale"* sono sostituite dalle seguenti: *"direttore dei servizi socio-sanitari"*.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è sostituito dai seguenti:

"1. Nel rispetto della legislazione statale in materia e in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale definisce annualmente indirizzi specifici in materia di personale per le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

1 bis. La Giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa del personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali."

2. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: *"possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato"* sono inserite le seguenti: *“, con contratti di formazione e lavoro”*.

b) dopo le parole: *"con contratti di collaborazione coordinata e continuativa"* sono inserite le seguenti: *"laddove consentiti dalla legislazione statale"*.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dopo le parole: *"aziende ospedaliere"* sono inserite le seguenti: *“, dell'Istituto Oncologico Veneto”*.

2. Alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, le parole: *"da parte delle Aziende ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private accreditate"* sono sostituite dalle seguenti: *"da parte delle Aziende ULSS, ospedaliere, dello IOV nonché delle strutture private accreditate"*.

3. Alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dopo le parole: *"Aziende ospedaliere"* sono inserite le seguenti: *“, dell'Istituto Oncologico Veneto”*.

4. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dopo le parole: *"percorso diagnostico"* sono aggiunte le seguenti: *“, garantendo sia la prescrizione che la prenotazione attraverso il sistema del Centro Unico di Prenotazione (CUP) o mediante sistemi di prenotazione interni alle Aziende, tracciabili e trasparenti”*.

5. Al comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dopo le parole: *"alle prestazioni sanitarie"* sono inserite le seguenti: *“, quali ritardi rispetto ai tempi previsti dalla classe di priorità. La Giunta regionale individua specifiche campagne comunicative e informative per dare la massima diffusione del numero verde regionale e delle sue funzioni."*

6. Il comma 9 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è sostituito dal seguente:

“9. La completa disponibilità di tutta l’offerta di specialistica pubblica e privata accreditata relativa alle prestazioni individuate dal Ministero della Salute viene garantita attraverso i sistemi CUP.”.

7. Al comma 10 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, le parole: *“CUP Manager”* sono sostituite dalle seguenti: *“Responsabile Unico per la Specialistica Ambulatoriale”*.

8. Al comma 14 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, le parole: *“CUP Manager”* sono sostituite dalle seguenti: *“Responsabile Unico per la Specialistica Ambulatoriale”*.

9. Al comma 17 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, le parole: *“Medico responsabile organizzativo-funzionale dell’intera funzione ospedaliera”* sono sostituite dalla seguente: *“Sanitario”*.

Art. 7 - Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità.

1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell’attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.

2. Il compenso orario lordo è determinato dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente.

3. All’attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell’orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.”*

Art. 8 - Inserimento dell’articolo 8 bis alla legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”.

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48, è inserito il seguente:

“Art. 8 bis - Conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie.

1. *La Giunta regionale individua i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili per la dirigenza sanitaria dall’articolo 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/1992.*

2. *Il conferimento dell’incarico di struttura complessa ai dirigenti di cui al comma 1 comporta per gli stessi l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione manageriale previsto dagli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.”.*

Art. 9 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".

1. L'articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 è abrogato.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive".

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25, le parole: "*; ha sede presso il Dipartimento per la sanità della Regione del Veneto, può riunirsi presso le unità sanitarie locali*" sono soppresse.

2. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25, è abrogato.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali)".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)", dopo le parole: "*di cui all'articolo 1*" sono inserite le seguenti: "*comma 2, lettera a)*".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 3, dopo le parole: "*dall'articolo 2*" sono aggiunte le seguenti: "*e dall'articolo 2 ter.*".

3. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 3, come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 2 ter - Equipe multidisciplinare per gli interventi assistiti con animali.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Giunta regionale, nel rispetto della legislazione vigente in materia nonché in conformità con quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" del 25 marzo 2015, adotta specifiche disposizioni atte a garantire la presenza di equipe multidisciplinari composte da diverse figure professionali e operatori formate ai sensi delle medesime Linee guida."

Art. 12 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere derogato dal Comune in relazione a motivate e specifiche condizioni come individuate dalla Giunta regionale, fino al limite di 66 posti."

Art. 13 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali".

1. Dopo la lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, come aggiunta dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", è inserita la seguente:

“a bis) concorre al computo del periodo di attività lavorativa obbligatorio previsto dai contratti di formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione del Veneto e sottoscritti a decorrere dall’anno accademico 2014/2015, anche l’attività lavorativa svolta dal medico specializzando, durante il quarto e quinto anno di corso, presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto in qualità di dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale ai sensi dell’articolo 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, come aggiunta dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, è aggiunta la seguente:

“f bis) gli importi di cui alle lettere d), e) ed f) che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione si intendono al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.”.

Art. 14 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 “Disposizioni per la promozione della diffusione e dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7, le parole: *“svolti dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP)”* sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7, le parole: *“avvalendosi della Fondazione SSP”* sono soppresse.

Art. 15 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 “Disposizioni per la promozione della diffusione e dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e le modalità per la registrazione e mappatura permanente della rete dei dispositivi di defibrillazione presenti sul territorio regionale, allo scopo di monitorarne e ampliarne lo sviluppo, assicurare la manutenzione costante dei dispositivi e l’aggiornamento permanente del personale responsabile del loro utilizzo;”

Art. 16 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 “Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati”.

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3, le parole: *“avvalendosi della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP), quale ente che promuove e attua percorsi di formazione in ambito sanitario e sociosanitario necessaria per garantire una serena e sicura vita scolastica sia agli alunni ammalati, sia al personale scolastico medesimo”*, sono soppresse.

Art. 17 - Inserimento dell’art. 16 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”:

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” è inserito il seguente:

“Art. 16 bis - Misure di protezione degli animali da compagnia.

1. *Chiunque detenga o conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della salute e del benessere dell'animale medesimo, deve provvedere alla sua sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale da compagnia, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza ed in particolare deve:*

- a) rifornirlo di cibo ad acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;*
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;*
- c) consentirgli un'ideale possibilità di esercizio fisico;*
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;*
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;*
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;*
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.*

2. *A tal fine, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato nei confronti degli animali da compagnia:*

- a) causare sofferenze;*
- b) privare gli animali da compagnia della quotidiana attività motoria, adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;*
- c) trasportare animali da compagnia nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione;*
- d) addestrare animali da compagnia ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti che impediscono all'animale da compagnia di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l'uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa a esaltare l'aggressività dell'animale da compagnia;*
- e) promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;*
- f) esercitare la pratica dell'accattonaggio o l'arte di strada con animali da compagnia;*
- g) cedere o vendere animali da compagnia ai minorenni;*
- h) praticare il commercio in forma ambulante di animali da compagnia;*
- i) esporre animali da compagnia a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi;*
- l) consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;*
- m) offrire animali da compagnia in premio, in omaggio o come vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche o pubblicitarie;*
- n) lasciare ripetutamente incustoditi animali da compagnia in ambienti e per tempi prolungati tali da essere incompatibili con le loro esigenze fisiologiche ed etologiche di specie;*
- o) utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.”.*

Art. 18 - Abrogazione del comma 2 bis dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”

1. È abrogato il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”.

Art. 19 - Abrogazione del comma 6 bis dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

1. È abrogato il comma 6 bis dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

1. È abrogato il comma 1 bis dell'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" sono inseriti i seguenti:

"1 ter. Chiunque violi le disposizioni contenute nell'articolo 16 bis della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1200,00 euro.

1 quater. La sanzione di cui al presente articolo non si applica laddove il fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale".

Art. 21 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico".

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, dopo le parole: "sale da gioco" sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, dopo le parole: "è vietata" sono inserite le seguenti: "l'apertura di sale da gioco, di sale scommesse e".

CAPO II Disposizioni finali

Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 23 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 8

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali.....	10
Art. 1 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".....	10
Art. 2 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".....	11
Art. 3 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".....	11
Art. 4 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".....	11
Art. 5 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".....	12
Art. 6 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".....	12
Art. 7 - Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità.	13
Art. 8 - Inserimento dell'articolo 8 bis alla legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".	13
Art. 9 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".	14
Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive". 14	
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali)".....	14
Art. 12 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".	14
Art. 13 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali".	14
Art. 14 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 "Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni".	15
Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 "Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni".	15

Art. 16 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 "Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati".....	15
Art. 17 - Inserimento dell'art. 16 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo":.....	15
Art. 18 - Abrogazione del comma 2 bis dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".....	16
Art. 19 - Abrogazione del comma 6 bis dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".....	17
Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".	17
Art. 21 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico".	17
CAPO II Disposizioni finali	17
Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.	17
Art. 23 - Entrata in vigore.....	17